**Inserzioni** *in esecuzione della legge 28 giugno 1885, numero 3196 (Serie 3ª), sulla ricostituzione dell'Ufficio delle Ipoteche in Potenza distrutto dall'incendio*

## AVVISO.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno quattordici giugno, in Albano di Lucania,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Trivigno dal signor Giovanni Maria Galletti, ricevitore del Registro,

Io Tommaso Ruggero, usciere presso la Pretura di Trivigno, ove sono domiciliato,

Ho dichiarato al sig. Moles Francesco fu Giovanni Antonio, domiciliato in Albano di Lucania, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Albano, trovavasi inscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi seguenti, in tenimento di Albano:

Vigna in contrada Maddalena, in catasto art. 2470, sez. D, n. 485; seminatorio in contrada Querce di Carmine, in catasto all'art. 2470, sez. E, n. 6; Vigna in contrada La Rocche, all'art. 2470, sez. F, num. 319; seminatorio in contrada San Jace, in catasto all'art. 2470, sez. F, n. 155, da esso posseduti in garentia del credito di lire trentaquattro (34) contro al signor Moles Francesco fu Giovanni Antonio, com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8, dalla legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire innanzi al signor pretore di Trivigno, strada Carceri Vecchie, nell'udienza che terrà il giorno di sabato 7 agosto 1886, alle ore 9 antimeridiane, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge allo spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia dell'atto presente, da me collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio di esso citato Moles, consegnandola a persona di sua famiglia, capace a riceverla.

Tommaso Ruggiero, usciere.

Per copia conforme rilasciata a richiesta del ricevitore del registro di Trivigno,

107 TOMMASO RUGGIERO, usciere.

## AVVISO.

L'anno 1886, il giorno 23 giugno in Vaglio di Basilicata.

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto rappresentata in Tolve dal signor Rizzelli Flavio ricevitore del registro, ivi domiciliato, per ragione della carica.

Io Ferdinando Schifini, usciere della pretura di Tolve, ove domicilio,

Ho dichiarato alla signora Tamburrino Antonia, Rosetta, autorizzata dal marito Matteo La Sala fu Francesco contadini proprietari domiciliati in Vaglio di Basilicata che la instante Amministrazione succeduta al Monastero di S. Antonio in Muro Lucano trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1886 sui fondi: Due soprani alla strada di sopra ed altri beni siti in agro ed abitato di Vaglio da essi posseduti in garantia del credito di lire 51 contro ai signori Giacomino M.ro Rocco del quale n'è l'erede com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 2 della legge 28 giugno 1885, numero 3195.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8, dalla legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. pretore di Tolve, Corso Vittorio n. 99 nell'udienza che terrà il giorno 23 p. v. mese di luglio alle ore 9 antimeridiane in poi per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

La copia del presente atto è stata da me usciere portata e lasciata nel domicilio di essi coniugi La Sala e Tamburrino, consegnandola nelle mani di quest'ultima ed altra con l'estratto alla istante da servire ne' sensi di legge.

Costa l'atto a debito lire 3 90.

216 L'Usciere: F. SCHIFINI.

## AVVISO.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 17 giugno, in Castelluccio Superiore,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto rappresentata in Rotonda dal signor Ottavio Astolfi ricevitore del registro, ivi domiciliato per ragioni della carica, difeso dal delegato erariale avv. Giuseppe Paonessa,

Io Antonio Tancredi, usciere presso la Pretura di Rotonda, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Catalano Andreantonio fu Francesco, per Giuseppe Maria Gioia, e per essi all'erede signor Nicola Calcagno fu Giacomo domiciliati in Castelluccio Superiore che la istante Amministrazione succeduta al clero di Castelluccio Superiore trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sulla casa palazziata di più membri alla strada S. Sebastiano, Vignola Guarangio, in Castelluccio Inferiore da esso posseduto in garentia del credito di lire 97 75 esigibile quandocumque contro ai signori convenuti com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi o smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dallo art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3096.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 8 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti la Pretura di Rotonda nell'udienza che terrà il giorno di sabato 26 andante mese, alle ore 10 ant. per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionata e firmata, l'ho lasciata nel domicilio di esso citato consegnandola nelle sue mani.

Costa l'atto lire 2.

Per copia conforme,

135 L'usciere: ANTONIO TANCREDI.

## AVVISO.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 17 giugno, in Castelluccio Inferiore,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Rotonda dal signor Ottavio Astolfi ricevitore del registro di Rotonda, ivi domiciliato per ragion della carica, difeso dal delegato erariale avv. Giuseppe Paonessa.

Io Antonio Tancredi, usciere presso la Pretura di Rotonda,

Ho dichiarato al signor Paladino Vincenzo fu Giuseppe domiciliato in Castelluccio Inferiore che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Castelluccio Inferiore trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi in tenimento di Castelluccio Inferiore, cioè:

1. Seminatorio in contrada Scollante, confinante con Domenico Donato, Egidio Altieri ed Antonio Orofino.

2. Seminatorio stessa contrada, confinante, con Marsico Salvatore, Donadio Rosa e Prospero.

3. Idem confinante col Vallone, strada ed Antonio Crispino.

4. Idem cogli stessi confini, da esso posseduti in garentia del credito di lire 44 10 in forza di istromento 16 maggio 1878 rog. Forte contro al signor suddetto convenuto com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi o smarriti i doppi originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuovere la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto venti luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti la Pretura di Rotonda, nell'udienza che terrà il giorno ventisei corrente giugno per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionata e firmata l'ho lasciata nel domicilio di esso citato Paladino, consegnandola a sua moglie.

Costa l'atto lire 2.

Per copia conforme,

136 ANTONIO TANCREDI.

## AVVISO.

L'anno 1886, il giorno 20 giugno, in Matera,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata dall'intendente di finanza, domiciliato in Potenza, signor Giovanni cav. Corsini,

Io Francesco Saverio Gramegna, usciere addetto al Tribunale di Matera, qui domiciliato,

Ho dichiarato agli individui qui appresso nominati:

Che l'Amministrazione istante succeduta al soppresso Clero di Miglionico, trovavasi, quale creditrice in forza del quadro esecutivo del detto Clero, inscritta precedentemente al 28 novembre 1884 sui di loro fondi ipotecati a garantia delle somme rispettivamente dovute, siccome verrà dimostrato mercè equipollenti a sensi dell'art. 9 della legge 28 giugno 1885;

Che rimaste distrutte per effetto dell'incendio avvenuto nell'ufficio della conservazione le note ipotecarie ivi esistenti, ed avendo la istante smarriti i doppii originali relativi alle cennate iscrizioni, faceva ripristinare le formalità in base ad altrettante dichiarazioni autentiche giusta l'art. 3 della mentovata legge;

Che volendosene ora promuovere la convalida dinanzi al magistrato, a termini della ripetuta legge 28 giugno 1885;

Io medesimo usciere ho citato essi dichiarati (per pubblici proclami, giusta l'analogo decreto di questo Tribunale del 24 maggio 1886), a comparire alla udienza del medesimo Tribunale civile di Matera, che ricadrà dopo 20 giorni dall'inserzione della presente citazione, e propriamente all'udienza di mercoledì 15 settembre corrente anno, alle ore 10 antimeridiane, col prosieguo, per sentir riconoscere valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni ricevute dal signor conservatore delle ipoteche di Potenza, coi numeri d'ordine 50394, 50376, 50377, 50379, 50380, 50381, 50397, 50384, 50385, 50355, 50386, 50387, 50369, 50368, 50354, 50419-82799, 50418-82798, 50417, 50416, 50424, 50423, 50422, 50353, 50426, 50425, 50427-82797, 50428-82800, 50382, 50371, 50378, 50367, 50366, 50365, 50393, 50357, 50362, 50361 50370-82802, 50360, 82731, 50359, 50436, 82803, 50356-82804, 50358-82805, 50410-82806, 50409, 50405, 50408, 50407-82731, 50406, 50404-82810, 50403, 50402, 82734, 50395, 50401-82808, 50400-82794, 82732, 50420-82795, 50396 (dei quali numeri d'ordine delle dichiarazioni autentiche, il 1°, cioè il 50394, si riferisce al numero 1° del seguente elenco delle persone citate, il 2°, cioè il 50376 si riferisce alle persone segnate col n. 2° di detto elenco, e così via dicendo).

Per sentir quindi validamente riprodotta la relativa iscrizione ipotecaria a carico di essi convenuti o dei loro autori.

Per essere condannati alle spese del giudizio se e come per legge.

Salvo ogni altro diritto e ragione.

Ho loro infine dichiarato che per l'Amministrazione istante procederà l'avvocato o procuratore signor Enrico Schiavone, residente in Matera, il quale nei modi di legge darà comunicazione dei documenti su cui la presente istanza è fondata.

### ELENCO DEI CITATI.

1. Asprella Giovanni, Antonio, Michele e Pasqua fu Pasquale, maritata quest'ultima a Pellegrini Marcantonio, quali eredi di Asprella Giovanni, nonchè Capobianco Angela fu Angelo Antonio e Capobianco Margherita fu Giuseppe, Carretta, quali eredi di Capobianco Antonio.

2. Bruni Giambattista Michele, Giulia, Giuseppe ed Ambrogio fu Domenico, nonchè Lanaro Francesco fu Pietrangelo, in proprio nome per la quota ereditata dal figlio Nicolino, e come rappresentante i figli minori procreati con Galante Camilla succeduta a Bruni Grazia, tutti quali coeredi di Bruni Domenico fu Giovanni Battista.

3. Asprella Michele Arcangelo fu Ferdinando, Bruni Michele fu Domenico e Matera Giambattista fu Serafino.

4. Matera Lorenzo ed Anna Maria fu Tommaso, maritata costei ad Asprella Ferdinando fu Giuseppe, quali eredi di Carretta Angela Caterina fu Pasquale di loro madre.

5. Calabrese Francesco fu Giuseppe, e comune di Miglionico, quali eredi di Ricciardi Teodoro.

6. Cantarino Giuseppangelo e Domenico fu Antonio.

7. Calluso Vito Michele fu Antonio, Calluso Leonardantonio e Francesca fu Francesco, quest'ultima minorenne rappresentata dalla madre Maccarone Domenica Rosaria, quali eredi di Calluso Antonio — Maria Giuseppa Carretta, rappresentata dalla madre Maccarone Domenica Rosaria, quale erede del padre Domenico Carretta. La Maccarone predetta anche nel nome proprio — Cambio Margherita — Lascaro Chiara, maritata a Caione Michele, Lascaro Domenico e Giovanni fu Giuseppe, rappresentati dalla madre Caione Spera, quali eredi di Marinaro Angela.

8. Calviello Pietrantonio fu Antonio.

9. Centone Domenica, erede di suo padre Michele.

10. Consoli Andrea, Domenico e Giovanni eredi del padre Giambattista.

11. Canterino Giambattista fu Giuseppe.

12. Di Liddo Antonio fu Giuseppe.

13. D'Ambrosio Angela e Rondinone Pasquale.

14. Di Trinco Giuseppantonio fu Nicola.

16. D'Attoli Francesca fu Giacomantonio, maritata a Lopergolo Valentino.

17. Canterino Giacomantonio, Domenico ed Annamaria fu Francescantonio, maritata costei a Rondinone Domenico, succeduti alla madre D'Attoli Angela Michela.

18. D'Alessandro Francesco ed Angela Michela, maritata questa a Lascaro Pasquale fu Francesco, quali eredi dei genitori D'Alessandro Antonio e Centonze Angela Caterina.

19. Guidotti Michele fu Antonio.

20. Grande Francesco, Antonia e Rosa Lucia, maritate le due ultime a Pasquale Giovanni e Marinaro Domenico, eredi dei genitori Grande Domenico e Clementelli Grazia.

21. Giannella Giuseppe, Francesco, Carmenio, Rosamaria, maritata a Fiore Luca, ed Annamaria maritata a Flamine Antonio eredi del padre Giannella Emanuele.

22. Galante Vincenzo, Lascara Francesco, rappresentante i figli minori Pietrangelo, Grazia, Domenico, Matilde e Marco, succeduti all'avo materno Galante Domenico.

23. Centonze Giovannantonio e Giulia, maritata a Lenoci Pietro, eredi del padre Michele Centonze, Guerra Maria Michela.

24. Munno Angela Maria, vedova ed erede di Laricchezza Tommaso.

25. Lafergola Francesco fu Vito Nicola.

26. De Lucia Vincenzo, Michelangelo, Giovannantonio, Angelo, Michele e Francesco, (questi due ultimi minorenni rappresentati dal tutore De Lucia Michelangelo), eredi del padre De Lucia Giuseppe.

27. Lopergolo Valentino di Giuseppe.

28. De Santictis Antonia, Tommaso, Grazia Antonia, Michele. Michelangelo, Pasquale ed Angelica succeduti alla madre Marinaro Porfida, vedova di De Sanctis Diego.

29. Musillo Anna Vittoria, vedova di Piccinni Antonio, Lobianco Matteo, coniugi, Giannella Carlo fu Antonio e Calluso Grazia di Ant.

30. Musillo Vittoria, vedova di Antonio Piccinni.

31. Motta Antonio fu Goffredo, anche come avente causa da Laterza Tommaso.

32. Maggiore Francesco di Pasquale.

33. Mucci Filippo fu Domenico.

34. Marinaro Francesco e Giuseppe fu Vincenzo, Marinaro Vincenzo e Michele fu Emanuele, minorenni rappresentati dalla madre Perrino Rosaria, eredi di Marinaro Vincenzo.

35. Popolizio Rosa, Perrino Angela Caterina fu Pasquale, maritata a Giannella Angelo Raffaele, erede della madre Matera Faustina, Lopergolo Donata, Nunzia, maritata a Grande Filippo, Isabella, maritata a Grande Giuseppe, Lopergolo Antonio Vincenzo e Francesca fu Domenicangelo, quest'ultima minorenne rappresentata dalla madre Matera Rosa, tutti eredi di Lopergolo Antonio Vincenzo fu Domenico.

36. Marinaro Antonio Tasso e Di Muccio Caterina fu Carminantonio.

37. Musillo Antonio fu Vincenzo e Santarcangelo Pasquale fu Carminantonio.

38. Perrone Nunzia, Martulano Giuseppe Antonio fu Luca, Martulano Concetta fu Domenico, De Sanctis Concetta fu Diego, maritata a Rondinone Domenico, De Santis Gaetano fu Diego, Antonia maritata Musillo Luigi, Maria Teresa maritata a Pace Michele, tutti eredi di Martulano Michele.

39. Petito Rosa maritata a Caione Francesco, erede del di lei padre Emanuele.

40. Petito Giovanni fu Domenico, Domenico fu Pasquale, Rosa fu Emanuele, maritata a Caione Francesco, eredi di Traietta Rosa.

41. Petito Giovanni fu Domenico, Domenico fu Pasquale, Rosa fu Emanuele maritata a Caione Francesco, eredi di Traietta Rosa.

42. Uricchio Nicodemo, Rosa Lucia maritata a Paciello Giovanni, Angela Caterina, Marziantonia maritata a Flumine Michele, Maria maritata a Trema Nicolantonio, nonchè Uricchio Giuseppe, Giuliamaria, Carmenio e Maria Francesca fu Francesco, minorenni, rappresentati dalla madre Taddonio Maria Rosaria; Murillo Antonia fu Francesco maritata a Musillo Domenico, Popolizio Maria maritata a Meola Pasquale, Popolizio Margherita maritata a Calluso Pietrantonio, Popolizio Antonio fu Michele, eredi gli Uricchio del padre ed avo Uricchio Carmenio fu Nicodemo, la Musillo e la Popolizio del defunto marito, fratello e zio rispettivo Popolizio Tommaso fu Canio.

43. Pellegrino Michele fu Giuseppe Domenico.

44. Pellicciaro Carlo fu Nicola.

45. Pellegrini Francesco fu Pasquale, Pellegrini Pasquale fu Carlantonio, minorenne, rappresentato dalla madre Centonze Donata, succeduti ai coniugi Pellegrini Pasquale seniore e Novelli Maria.

46. Salluce Domenicantonio fu Giuseppe.

47. Mele Michele fu Nicolamaria.

48. Salerno Giovanni, Salerno Domenica, rappresentata dalla madre Bonelli Maria ed erede del padre Salerno Francescantonio.

49. Salerno Domenico fu Giovanni Maria.

50. Stabile Emanuele fu Francesco.

51. Calviello Diego, Popolizio Rosa Maria, Sicoli Emanuele, Domenico ed Antonio, eredi del marito e padre rispettivo Sicoli Pasquale.

52. Sarna Giovanni, anche come avente causa di Buzzella Vincenzo.

53. Taddonio Marcantonio e Maria Maddalena maritata ad Aliani Dome-

nico, eredi del padre Taddonio Vincenzo, Petito Carlo, Michele. Maria ed Annamaria maritata a Damiano Gabriele, eredi del padre Petito Giuseppe.

54. Traietta Tommaso e Pietrantonio fu Matteo, Grande Giambattista fu Giacomo, Traietta Antonio, Vincenzo e Vittoria fu Giulio, anche quali eredi del Germano Pasquale.

55. Taddonio Giovanni, Vita Michele, e Marta maritata a Galtieri Michelangelo, eredi di Ventura Antonio, Ventura Nicolantonio quale erede di Camarda Marta succeduta alla madre Ventura Francesca, Guida Angela maritata a Mucci Giuseppe.

56. Ventura Nicolantonio fu Giovanni.

57. Matera Donata e Ventura dottor Michelangelo, eredi di Ventura Giovanni; Cirella Michele ed Angela Michele, Cirella Nicola, Porfida, Nunzia. Gerardo ed Emanuele fu Francesco Antonio, maritata Nunzia a Paciello Nicolantonio, ed Emanuele minore rappresentato dalla madre Agrippa Angela, succeduti a Sarone Nunzia.

58. Grande Giambattista fu Giacomo.

59. Morelli Filippo, Antonio e Giambattista fu Marco.

60. Matera Lorenzo, ed Annamaria maritata ad Asprella Ferdinando, eredi della madre Carretta Angela Caterina.

Domiciliati tutti in Miglionico, tranne il signor Matteo Lobianco che è domiciliato in Ferrandina, il signor Stabile Emanuele in Potenza, i coniugi Petito Annamaria e Damiano Gabriele in Bari, i signori Morelli Filippo, Antonio, Giambattista in Trani, Andria, Bari.

Copie tre del presente atto, da me usciere firmate, ho lasciato alla parte istante, Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata dall' intendente di finanza domiciliato in Potenza sig. Giovanni cav. Corsini, per mezzo del suo avvocato e procuratore sig. Enrico Schiavone, al quale le ho consegnate nelle suo mani proprie, per eseguirsi le inserzioni disposte dalla legge 28 giugno 1885 e relativo regolamento e dal decreto di questo Tribunale del 24 maggio 1886.

Francesco Saverio Gramegna, usciere.

*Specifica.*

| | |
|---|---|
| Dritto per metà | L. 1 12 |
| Scritturazione per metà | » 4 90 |
| Repertorio per metà | » 0 05 |
| Totale lire sei e centesimi sette | L. 6 07 |

N. 232 del repertorio.

206 FRANCESCO SAVERIO GRAMEGNA, sciere.

## AVVISO.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno dieci giugno in Cirigliano.

Ad istanza dell'Amministrazione della Finanza dello Stato, rappresentata dall'intendente di Potenza, signor Giovanni cav. Corsini, ivi domiciliato, e per elezione in Matera, nello studio dell'avvocato e procuratore erariale delegato signor Lucantonio Pascarelli,

Io Andrea Viccari, usciere presso la Pretura di Stigliano, ove domicilio,

Ho dichiarato a Santo Vincenzo fu Giuseppe, contadino, qui domiciliato, e per esso agli eredi Antonia e Rosaria Santo, autorizzati dai rispettivi mariti Marra Leonardo e Bajone Francesco, contadini, domiciliati a Stigliano,

Che l'istante faceva accendere ipoteca giudiziale contro il dichiarato fin dal dì 11 febbraio 1876 per la somma di lire 5627 99, ammontare di spese di giustizia cui fu condannato fin dal novembre 1874.

Per gli effetti della legge 28 giugno 1885, n. 3196, sull'incendio dell'ufficio ipotecario di Potenza si ebbe cura di far scrivere l'ipoteca medesima, come da dichiarazione autentica dei 31 dicembre 1885, numero d'ordine 82683, ed art. 45493 formalità.

Di tale dichiarazione ha dritto l'istante ad avere la convalida del Tribunale competente, ai sensi dell'art. 8 dell'invocata legge, in relazione delle altre due disposizioni mercè giudizio sommario.

Epperò io suddetto usciere ho citato il Santo Vincenzo a comparire dinanzi il Tribunale di Matera all'udienza civile che terrà nel mattino di mercoledì sette dell'entrante mese di luglio, alle ore dieci, col prosieguo, per sentir far pieno dritto alle presenti domande, e per l'effetto dichiararsi valida la dichiarazione autentica rilasciata dal conservatore delle ipoteche sotto i cennati numeri e base delle precedenti note ipotecarie inscritte.

Munire la sentenza di clausola provvisionale non ostante appello. Salvo ogni altro dritto e ragione.

Con dichiarazione che l'avvocato e procuratore signor Lucantonio Pascarelli procederà per l'istante.

La copia del presente atto è stata da me usciere collazionata e firmata, e quindi portata nel domicilio di esso citato, consegnandola nelle mani a persone di sua famiglia.

Per copia conforme rilasciata a richiesta dello istante, oggi sopraddetto giorno.

Costa l'atto lire 10 80.

159 L'usciere: ANDREA VICCARI.

## AVVISO.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno quattordici giugno, in Potenza,

Ad istanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, rappresentata nella provincia dall'intendente di finanza signor Giovanni cav. Corsini, residente qui in Potenza,

Io Giovanni De Miceli, usciere presso la Pretura mandamentale di Potenza, ove sono domiciliato,

Ho dichiarato al signor Luigi Scarpetta fu Urbano, caffettiere, domiciliato parimente in Potenza, che per mera inavvertenza veniva egli citato, con l'atto per l'usciere Perrotta, del 16 aprile ultimo, a comparire innanzi al Tribunale civile qui residente, per convalidarsi la riproduzione dell'ipoteca giudiziale contro di lui iscritta ai 28 maggio 1872, mentre il credito della istante è inferiore al valore di lire 1500, e quindi la detta convalida devesi pronunziare dal magistrato competente a norma di legge.

Perlocchè nel reiterarsi quel che fu esposto nel detto atto, io suddetto usciere ho, sulla cennata istanza, citato esso signor Scarpetta, a comparire innanzi al signor pretore del mandamento di Potenza alla udienza che sarà tenuta nel solito locale a strada San Giovanni di Dio, n. 5, la mattina del venticinque (25) andante giugno, alle ore 9 a. m. col prosieguo, per sentire dichiarare buona e valida la suaccennata riproduzione dell'ipoteca iscritta ai 28 maggio 1872 sul registro di formalità vol 144, num. 31257, cas. 2227, del reg. d'ordine, per la somma di lire 489 46, tra sorta e capitale, interessi e spese, dovuti in virtù di sentenza del 29 agosto 1876; giusta la dichiarazione autentica fatta in base al duplicato della nota originale di iscrizione, rilasciata dal conservatore delle ipoteche ai 27 giugno 1874, e ciò tanto per la somma del credito scritto che sugli immobili indicati.

Il tutto con rivalsa di spese, e con sentenza eseguibile nonostante appello, salvo ogni dritto e ragione.

La copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata è stata lasciata nel domicilio di esso signor Scarpetta consegnandola nelle mani della figlia.

Per copia conforme,

162 GIOV. DE MICELI usciere.

## AVVISO.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno sedici giugno, in Sant'Angelo Le Fratte,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Marsiconuovo dal ricevitore del registro, ivi residente, signor Righetto Luigi,

Io Gennaro Maglione, usciere presso la Pretura mandamentale di Brienza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Galasso Pasquale, Giuseppe e Nicola fu Michelangelo, nella qualità di eredi ed aventi causa di detto loro genitore Michelangelo, domiciliati in Sant'Angelo Le Fratte, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Sant'Angelo Le Fratte, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi seguenti:

1. Fondo cerreto, di ettari 1,34,56, confinante con Monaco Michele, Demanio e Mostroberti Michelangelo, in catasto all'art. 1026, sez. F, num. 270, coll'imponibile di lire 26 76;

2. Aja di Mattia, di ett. 1,92, confinante con Contardi Michele, Marrone Michele e strada pubblica, in catasto al suddetto articolo, sez. F, n. 236; da essi posseduti, in garanzia di lire centoquaranta, esigibile *quandocumque* coll'annualità di lire sette contro al signor Galasso Michelangelo di loro autore e dante causa, come è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio o disperso o smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3195.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3353.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al Pretore del mandamento di Brienza, nell'udienza che terrà il giorno tredici entrante mese di luglio 1886, alle ore 9 antimeridiane, colla continuazione, nel locale a tale uopo destinato, sito nell'abitato di Brianza, alla strada Largo Municipio, n. 3, per sentir dichiarata valida e di pieno effetto giuridico la dichiarazione autentica che si comunica per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Le copie del presente atto in carta libera, come l'originale, giusta il disposto dell'art. 16 della legge 28 giugno 1885, da me usciere collazionate e firmate, sono state portate e lasciate nel domicilio di essi intimati signori Galasso Pasquale, Giuseppe e Nicola, consegnandole nelle mani loro proprie, e le altre copie sono state rilasciate a richiesta dell'attore, da servire per la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino della Procura del Re.

154 L'usciere: GENNARO MAGLIONE.

## AVVISO.

L'anno 1886 addì 9 maggio in Trecchina,

Sull'istanza dell'illustrissimo signor intendente delle finanze di Potenza, ivi domiciliato per ragion di uffizio ed in qualità di rappresentante dell'Amministrazione del Demanio,

Io Giuseppe D'Angioli usciere presso il Tribunale civile e correzionale di Lagonegro, ivi domiciliato, strada Sant'Antonio, n. 18,

Ho dichiarato al signor Maimone Pietrantonio, domiciliato in Trecchina, Che agli effetti della legge 28 giugno 1885 sulla ricostituzione dell'uffizio delle ipoteche di Potenza, lo istante intendente denunziò la preesistenza di di formalità d'ipoteca iscritta nel giorno due marzo milleottocentosettantaquattro, al numero 1337 del registro generale d'ordine a carico di esso Maimone per sicurezza di lire duemilatrecentocinquantuno e centesimi settanta (lire 2351 70) in forza di processo verbale d'incanto a pubblica gara in Lagonegro il diciannove novembre milleottocentosettantadue, ivi registrato il primo aprile milleottocentosettantatre, al numero 207, esigibile in diciotto rate annuali, coll'interesse al sei per cento, a favore del Demanio nazionale per l'Asse Ecclesiastico.

Lotto 3306. Frutteto, oliveto, querceto e seminatorio contrada Fico Jamano, confinante Vallone Grande, Simongi Carmine, eredi di Alessandro d'Andrea, riportato sotto l'art. 91 del catasto, sez. C, nn. 1091 e 1095, coll'imponibile di lire ventotto e centesimi ventidue (L. 28 22).

Tale formalità al seguito della dichiarazione venne riprodotta al num. 8629 d'ordine addì diciassette settembre milleottocentoottantacinque.

L'Amministrazione offre per via di equipollenti la prova dell'esistenza e data dell'iscrizione ipotecaria, esibendo a suo tempo, oltre il verbale di pubblici incanti, una dichiarazione del conservatore delle ipoteche del trenta luglio milleottocentottantadue.

Per tali motivi in fatto ed in diritto, io suddetto usciere, sulla medesima istanza, ho citato esso signor Maimone Pietrantonio a comparire dinanzi il Tribunale civile di Lagonegro nell'udienza del ventisei corrente maggio, per sentir convalidata la riproduzione della formalità ipotecaria per lire duemilatrecento cinquantuno e centesimi settanta sui termini della surriferita dichiarazione autentica del dì otto settembre 1885,

Salvo ogni diritto, ragione ed azione.

L'istante intendente sarà rappresentato e difeso dal procuratore Fedele Zaccara.

Copia del presente atto da me infrascritto usciere collazionata e firmata, l'ho notificata nel domicilio di esso signor Maimone, consegnandola a lui medesimo.

firmato: Gius. D'Angioli usciere.

Specifica: In totale lire 10 83.
Num. 106 d'ordine del rep.

D'Angioli usciere.

Visto con la copia per l'intimo.

Il Cancelliere del Tribunale: A. Campisi.

Rilasciata la presente a richiesta del procuratore erariale signor Zaccara Fedele, in Lagonegro, oggi 15 giugno 1886.

Per copia conforme,

96 GIUS. D'ANGIOLI usciere.

## AVVISO.

L'anno milleottocentottantasei il giorno 16 giugno in Saponara di Grumento,

Ad istanza dell'Amministrazione del Demanio dello Stato, rappresentata dall'intendente di finanza di questa provincia sedente in Potenza, e per esso dal cancelliere della Pretura di Saponara di Grumento,

Io Ignazio del Bagno, usciere della Pretura di Saponara di Grumento, ove domicilio,

Ho dichiarato alla vedova Furiati Teresa fu Vincenzo, nonchè a De Luca Raffaele, Giuseppe, Luigi ed Antonio fu Michele, contadini domiciliati in Saponara di Grumento, e tutti nella qualità di eredi del marito e padre rispettivo De Luca Michele, che la inscrizione ipotecaria presa a favore dell'Amministrazione dello Stato contro del detto defunto Michele De Luca il 18 novembre 1875, alla cas.ª 6376, vol. 169, per lire 174 40 per credito di spese di giustizia in forza di sentenza di Tribunale di Potenza del 16 febbraio 1871, è stata debitamente riprodotta a termini dell'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196, con dichiarazione autentica resa dall'intendente il 3 gennaio 1886, ed inscritta dal conservatore delle Ipoteche di Potenza il giorno stesso al n. 83753 d'ordine, art. 45627 di formalità.

E dovendosi ora far luogo al giudizio di convalidazione, ai sensi degli articoli 8 e 10 della citata legge, e 1 e 2 del relativo regolamento,

Io usciere prenominato, sulla medesima istanza, ho citato i surriferiti Furiati Teresa, De Luca Raffaele, Giuseppe, Luigi ed Antonio, nella loro sopra spiegata qualità, a comparire dinanzi al pretore di Saponara di Grumento all'udienza di sabato 21 del prossimo vegnente mese di agosto, alle ore 9 antim. per sentire:

a) dichiarato, in virtù dei documenti che saranno a tempo debito esibiti, valida ed efficace la dichiarazione autentica prodotta resa dall'Intendente;

b) per conseguenza dichiararsi che la formalità ipotecaria, così riprodotta, conservi, a favore dell'Amministrazione dello Stato, il grado, l'ordine e l'efficacia che aveva anteriormente alla distruzione avvenuta per l'incendio del 28 novembre 1884;

c) condannarsi i convenuti suddetti alle spese e compenso del presente giudizio, se, e quando e come per legge.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Le copie del presente atto, collazionate e firmate, sono state da me usciere notificate e lasciate nel domicilio di essi Furiati Teresa e De Luca Raffaele, Giuseppe, Luigi ed Antonio, consegnandole nelle mani della moglie del detto Giuseppe De Luca.

Specifica: Dritto e reg.º lire 1 60 — Copie lire 2 40 — Totale lire 4.

Ignazio del Bagno, usciere.

Per copia conforme da valere per la debita inserzione,

181 IGNAZIO DEL BAGNO, usciere.

## AVVISO.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 14 giugno, in Albano di Lucania,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Trivigno dal signor Gallotti Giovanni Maria, ricevitore del registro,

Io Tommaso Ruggiero, usciere presso la Pretura di Trivigno, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Moles Rocco fu Giovanni, domiciliato in Albano di Lucania, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Albano trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi seguenti in tenimento di Albano: Vigna in contrada Maddalena, articolo 1854 del catasto, Sez. D, nn. 486 e 483; seminativo in contrada Querce di Camino, in catasto al detto articolo, sez. E, n. 36; Vigna in contrada Le Rocche, in catasto al detto articolo, sez. F, n. 519; seminatorio in contrada S. Jace, in catasto al detto articolo, sez. F, n. 155, da esso posseduti in garentia del credito di lire trentaquattro (34) contro al signor Moles Rocco fu Giovanni, come è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di rispristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, num. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini della dichiarazione autentica suddetta ed in conformità del successivo art. 8, della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al signor pretore di Trivigno, strada Carceri Vecchie, nell'udienza che terrà il giorno di sabato sette agosto 1886, alle ore 9 antimeridiane, per sentir dichiarato valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia dell'atto presente da me collazionata l'ho portata nel domicilio di esso Moles, consegnandola a persona sua famigliare, capace a riceverla.

Tommaso Ruggero, usciere.

Per copia conforme rilasciata a richiesta del ricevitore del registro in Trivigno,

114 TOMMASO RUGGIERO, usciere.

## ESTRATTO

*di citazione a termini e per gli effetti dell'art. 1 del regolamento 20 luglio 1885, n. 3253.*

Con citazione in data 16 giugno, in Rivello, per l'usciere sig. Greco Raffaele, addetto alla Pretura di Lagonegro, sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, essendo stato convenuto dinanzi alla suddetta Pretura il signor Annicchino Giuseppe fu Angelo, domiciliato in Rivello, per l'udienza del giorno ventiquattro luglio milleottocentottantasei, onde sentirsi dichiarare valide la ipoteca emergente dalla dichiarazione autentica rilasciata dall'Intendenza di finanza di Potenza in sostituzione dello smarrito originale della nota ipotecaria n. 15902 del reg. d'ordine pubblicato contro al signor Annicchino Giuseppe fu Angelo, domiciliato in Rivello, per garentia del credito di lire sessantuna e centesimi venti emergente da istrumento 7 aprile 1673, per notar Vitantonio Priante, di Rivello, esigibile detta somma quandocumque, sul fondo in tenimento di Rivello, alla contrada Sorba, seminatorio e querceto, confinante con Vallinoto Vito e l'Annicchino Vincenzo per due lati, in catasto all'art. 297, sez. E, nn. 1511 e 1512.

Per estratto conforme,

117 RAFFAELE GRECO, usciere.

# AVVISO.

*All'illustrissimo signor Presidente del Tribunale civile di Lagonegro e signori Giudici,*

Nell'interesse dell'Amministrazione Generale del Fondo pel culto occorre, ai sensi della legge 28 giugno 1885, promuovere giudizio di convalida per num. 41 dichiarazioni autentiche di formalità ipotecarie preesistenti all'incendio.

Riuscendo sommamente difficile la citazione nei modi ordinarii, si prega questo onorevole Tribunale voler autorizzare la citazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 146 della procedura civile pel giudizio da iniziarsi dinanzi la Pretura di Lauria per convalida di 41 iscrizioni ipotecarie contro gl'individui designati nell'elenco compilato dal ricevitore di Lauria in data 11 maggio del 1886.

Lagonegro, 29 maggio 1886.

Zaccara.

Visto — Si passi al Pubblico Ministero per le sue conclusioni, e resta delegato il giudice signor Amati per la relazione.

Lagonegro, 30 maggio 1886.

Pel Presidente mancante, il Giudice ff.: Velle.

Lagonegro, 1° giugno 1886.

Trovando, secondo gli atti, il caso dell'art. 146 procedura civile,

Si opina per l'accoglimento dell'istanza.

Maiorini.

In nome di Sua Maestà Umberto I, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia,

Il Tribunale civile del circondario di Lagonegro, composto dei signori: Amati Domenico, Nicola Giudice ff. da presidente, pel titolare mancante e pel giudice più anziano altrimenti occupato; Lotta Alfonso Maria e Taberini Amato, giudice;

Riunita legalmente in Camera di consiglio dopo l'udienza del 2 giugno 1886;

Intesa la relazione del ff. di presidente;

Letta la domanda ed atti esibiti;

Su le uniformi conclusioni del Pubblico Ministero;

E poichè veramente torna difficile la citazione nei modi ordinarii contro i tanti reddenti del soppresso Clero di San Nicola di Bari in Lauria, onde possa procedersi alla convalida delle iscrizioni nell'interesse del Fondo culto; scegliendosi alcuni fra essi cui più conviene fargli la citazione nei modi ordinarii, si può autorizzare per tutti gli altri la citazione per proclama;

Visto l'articolo 146 della procedura civile;

Autorizza l'Amministrazione del Fondo culto a spiccare la citazione per proclama contro istanti reddenti del soppresso Clero di San Nicola di Bari in Lauria per la convalida delle iscrizioni ipotecarie, però prescrive che a Lentini Giovanni fu Lorenzo, Cosentino Nicola fu Egidiantonio e Faraco Domenica fu Nicola, da Lauria sia fatta la citazione nei modi ordinarii, serbandosi per tutto le norme di rito.

Fatto in Camera di consiglio nel suddetto giorno.

Il Giudice ff. da Presidente: D. N. Amati.

A Campisi, cancelliere.

N. 357 cronologico.

Per copia conforme fatta ai termini del regolamento,

203 Il Cancelliere: A. Campisi.

# AVVISO.

(Art. 16 della legge 28 giugno 1885).

L'anno 1886, il giorno 12 giugno, in Balvano,

Sulla istanza della signora Giuseppa Laspro fu Emmanuele, autorizzata dal marito Giuseppe Oliva, gentildonna, domiciliata in Balvano,

Io Nicola Prete, usciere presso la Pretura di Vietri di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai germani Giuseppe e Marianna Oliva del fu Donatantonio, tanto in proprio nome, che come eredi del di loro fratello sacerdote Michele Oliva già defunto, del quale il primo era consanguineo e la seconda sorella germana, tutti proprietari anche qui domiciliati.

Che con istromento del dì 8 novembre 1870, per notar Roezio, di Balvano, registrato a Picerno addì 16 detto al registro 1°, vol. 8, fol. 151, n. prog. 315, ricevitore De Salvo, la istante divenne cessionaria di un credito che il defunto di lei genitore signor Emanuele Laspro aveva contro i fratelli Giuseppe, Michele e Marianna Oliva, ammontante a lire 6343 30 di sorte capitale, oltre gli interessi ammontanti a lire 2230 68 per interessi fin allora decorsi.

Che il credito fu iscritto dal creditore originario nel 18 gennaio 1885 allo uffizio della Conservazione di Potenza sotto il n. 13659, vol. 221 del deposito, e debitamente rettificato sulla fine dell'anno 1870, la di cui formalità è del tenore seguente:

« Nota d'iscrizione convenzionale, a favore del signor Laspro Emmanuele fu Carmine, proprietario del comune di Balvano, ove elegge il domicilio, contro i signori Oliva Michele sacerdote, Marianna e Giuseppe, proprietarii tutti e tre domiciliati in Balvano, per sicurezza di un credito di ducati 1500, pari a lire 6375, esigibile fra il giro di anni cinque dal dì del contratto, col l'annuo interesse del sette per cento, risultante da un istromento di mutuo, stipulato dal notar Errico di Stasio, residente in Balvano, il dì 8 novembre 1854, registrato in Vietri di Potenza il giorno appresso, n. 760, sopra una tenuta di terreno vignato ed olivato, di circa tomoli dodici e misure sei, in contrada Goldo, Ripro della Madonna e Castelsantangelo in tenimento di Balvano, appartenente ai suddetti solidali debitori, e promessa in vendita all'iscrivente, riportata in catasto all'art. 519, sez. F, num. 180, 181, 182, 202, 173, 178, 183, 189.

« Il Conservatore: D. Errico ».

Avvenuto l'incendio dell'ufficio di conservazione, volendo lo istante riprodurre la soprascritta formalità ipotecaria, in conformità dell'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, addì 15 gennaio ultimo presentò dichiarazione con firma autentica nei termini suespressi. Tale dichiarazione fu annotata al numero 94252 d'ordine, e la riproduzione fa seguito all'articolo 48951 del registro di formalità.

A rendere valida siffatta riproduzione ai sensi dell'articolo 8 della succitata legge fa d'uopo adire la competente autorità giudiziaria per dimostrare la esistenza e la data della formalità che si vuol riprodurre. Prova che sarà fatta con documenti che saranno esibiti in giudizio.

Per le quali ragioni di fatto e di diritto, io suddetto usciere, nella medesima istanza ho citati essi sopra dichiarati a comparire dinanzi al Tribunale civile di Potenza nell'udienza del ventisei volgente mese per sentir dichiarare valida la dichiarazione sopra accennata e quindi riprodotta per tutti gli effetti di legge la iscrizione a favore del signor Emmanuele Laspro nei termini sopra trascritti.

Condannare poi essi convenuti alle spese del giudizio e compenso di avvocato.

Salvo e riservato ogni altro diritto.

La istante dinanzi al Tribunale sarà rappresentata dal procuratore signor Caivano, coll'assistenza dell'avvocato in causa.

Copie di quest'atto collazionato e firmate le ho lasciate nel domicilio di essi citati, consegnandole nelle loro proprie mani.

Costo totale lire 6.

L'usciere: NICOLO' PRETE.

171 Visto — Il cancelliere: P. CAVALLI.

# AVVISO.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 14 giugno, in Avigliano,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto rappresentata in Avigliano dall'ill.mo sig. Francesco Cardinali, ricevitore del registro, ivi domiciliato per ragion di carica,

Io Angelo Di Donato, usciere presso la Pretura mandamentale di Avigliano, ove domicilio;

Ho dichiarato ai signori Corbo cav. Benedetto fu Domenicantonio, Corbo Andrea, Luigi e Domenicantonio di Benedetto, Accursi Francesco fu Nicola, quali eredi e terzi possessori di Bochicchio Anna Rosa, Caterina e Luigia fu Domenico Canio, proprietari domiciliati in Avigliano, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di S. Leonardo di Avigliano trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sui fondi seguenti sopra tutti gl'immobili, e specialmente su di una casa avanti il forno di capo; altra casa di tre membri nello stesso luogo ed una stalla intestata la casa ad Accursi mastro Francesco, sezione A, n. 821, confinante con Corbo eredi fu Francesco, Delle Donne, eredi fu Carlo e Bochicchio eredi Leonardo, da essi posseduti in garentia del credito di lire cinquecentonove e centesimi novantanove contro ai signori Bochicchio Anna Rosa, Caterina e Lucia fu Domenico, com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1886, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al pretore del mandamento di Avigliano nell'udienza che terrà il giorno di martedì venti luglio entrante mese alle ore 10 antimeridiane per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie di questo atto, dopo firmato da me usciere, sono state intimate ai suddetti signori Corbo ed Accursi consegnandole a persone loro familiari capaci a riceverle. Specifica in totale lire 3 45.

L'Usciere: ANGELO DI DONATO.

128 Visto il Cancelliere: L. PICACCE.

## AVVISO.

*All'illustrissimo signor Presidente e signori Giudici del Tribunale civile di Lagonegro,*

Ai sensi della legge 28 giugno 1885 sulla ricostituzione degli uffici ipotecarii di Potenza, l'Amministrazione del Fondo pel culto succeduta al Clero di Sant'Arcangelo, deve iniziare dinanzi la Pretura di Tursi giudizio di convalida per numero 55 iscrizioni ipotecarie preesistenti all'incendio nel contraddittorio dei debitori indicati nell'apposito elenco compilato a cura del ricevitore del Registro in Sant'Arcangelo addì 1° maggio 1886.

Rimanendo sommamente difficile istituire giudizi singoli pel numero dei debitori, e d'altra parte essendo unico ed identico l'obbietto, si prega questo onorevole Tribunale, perchè ai sensi dell'articolo 146 Codice procedura civile si autorizzi la citazione per pubblici proclami.

Lagonegro, 31 maggio 1886.

Il procuratore: FEDELE ZACCARA.

A primo giugno 1886. — Visto — Si comunichi al Pubblico Ministero per le sue conclusioni e poi al giudice signor Lotta per la relazione.

Il giudice ff. da Presidente: VELLE.

Lagonegro, 3 giugno 1886.

Visto gli atti, e ricorrendo il caso dell'invocato articolo 146 Procedura civile, si avvisa per l'accoglimento della istanza.

MAIORINI.

In nome di Sua Maestà Umberto I, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia,

Il Tribunale civile di Lagonegro, composto dei signori Amati Domenico Nicola Giudice, ff. da Presidente pel titolare mancante e pel giudice anziano occupato,

Lotta Alfonso Maria, Taberini Amato, giudici.

Legalmente riunito in camera di consiglio dopo l'udienza del 4 giugno 1886.

Provvedendo sul ricorso presentato dal procuratore legale sig. Zaccara a 31 p. p. maggio e per relazione del giudice signor Lotta;

Tenute presenti le conclusioni del Pubblico Ministero, ed uniformemente allo stesso.

Attesochè l'obbietto delle cinquantasei cause indicate è per tutte lo stesso, facendosene la citazione nei modi ordinarii darebbe luogo a positivo dispendio.

Nelle previsioni dell'art. 146 proc. civ. autorizza l'Amministrazione del Fondo pel culto di citare per pubblici proclami tutti i convenuti indicati nell'elenco formato dal ricevitore del registro di Sant'Arcangelo a 1° maggio 1886, ed ordina che la citazione si inserisca per intero nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, ed in quella degli annunzi giudiziari del luogo, che ai convenuti Terraca Matteo, Mendaia Francesco fu Giuseppe, Cerabona Andrea, La Razione Giulia, Cavalla Michele, Di Gilio Pietro fu Nicola, Fittipaldi Michele, Armentano Giovanni la citazione sia notificata nei modi ordinari e che tre esemplari del suddetto giornale degli annunzi siano spediti al sindaco del comune di S. Arcangelo, del quale luogo sono le parti a citarsi.

Fatto e deliberato oggi suddetto.

Il giudice ff. da presidente: V. Velle.

Il canc.: A. Campisi.

N. 363 cronologico.

Per copia conforme fatta ai termini del regolamento 10 dicembre 1882.

205 Il Cancelliere: A. CAMPISI.

## AVVISO.

L'anno milleottocentottantasei il giorno quattordici giugno in Potenza.

Ad istanza dell'Amministrazione dell'Asse ecclesiastico, rappresentata nella provincia dall'intendente di finanza sig. cav. Giovanni Corsini, residente qui in Potenza,

Io Giovanni De Miceli usciere presso la Pretura mandamentale di Potenza, ove sono domiciliato,

Ho dichiarato ai coniugi Gerardo Ricotti fu Felice, e Lucia Bisaccia fu Gaetano, proprietari, domiciliati in questo comune, che nell'interesse della istante fu contro di essi iscritta ipoteca legale il 5 gennaio 1882 in questa Conservatoria per la somma capitale di lire 964 80 e cinque annate d'interesse 6 per cento in lire 287 40, in uno per lire 1254 20; esigibile il detto capitale in diciotto rate annuali; e ciò in forza di processo verbale d'incanto dei 13 giugno 1869, registrato il 6 seguente settembre.

La iscrizione fu presa sul lotto aggiudicato n 1284, consistente in una casa sottana vico Addone, n. 6, in questo abitato, prevenuta al Demanio dalla Cattedrale di S Gerardo, e confinante a borea col detto vico, a ponente con le case della Chiesa, a mezzodì con le case di Giuseppe Di Bello, art. 58, tabella G, imponibile lire 51 30.

Avvenuto l'incendio dei registri della Conservazione nella sera del 28 novembre 1881, la istante, in obbedienza alla legge 28 giugno 1885, volendo ricostituire l'anzidetta ipoteca, non rinvenne l'originale della doppia nota: onde è stato costretto per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità con dichiarazione autentica, ed in base ad equipollenti ai sensi, per gli effetti degli articoli 3 e 9 della legge medesima.

E poichè per l'art. 8 della legge, e 2 del relativo regolamento 20 luglio tal dichiarazione deve essere convalidata in apposito giudizio sommario dal magistrato competente,

E perciò che io suddetto usciere, ho citato essi coniugi Ricotti e Bisaccia, a comparire innanzi al pretore del mandamento di Potenza nel solito locale a strada S. Giovanni di Dio, n. 5, all'udienza del venticinque andante mese di giugno, alle ore 9 ant., per sentir convalidare la ricostituzione della ipoteca legale iscritta il 5 gennaio 1882, giusta la dichiarazione autentica del 20 novembre 1885, che si offre in communicazione; e ciò tanto per la somma del credito iscritto, che sull'immobile ivi indicato.

Il tutto con rivalsa di spese ed indennità, munendosi la sentenza di clausola provvisionale.

Salvo ogni altro dritto, ragione, ed azione.

Le copie del presente atto da me usciere collazionate e firmate sono state lasciate nel domicilio di essi dichiarati Ricotti e Bisaccia, consegnandole a persone loro familiari.

Per copia conforme

187 GIOV. DE MICELI usciere.

## AVVISO.

L'anno 1886, il giorno 24 giugno, in Rivello,

Ad istanza dell'avv. signor Francesco Dattoli fu Domenico, domiciliato in Lagonegro e qui residente, il quale per la presente procedura rappresenterà se stesso innanzi al Tribunale di Lagonegro,

Io Giuseppe D'Angioli, usciere presso il Tribunale civile e correzionale di Lagonegro, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Michele Innecco fu Giuseppe, qui domiciliato, che il fu signor Dattoli Domenico, di cui lo istante è unico erede, nel 31 luglio 1867 iscrisse un suo credito di lire 2856 tra capitale e due annate d'interessi sopra il territorio Vigneto con alberi fruttiferi, querceto e casa rurale, sito in Agro di Rivello alla contrada in Capo La Sorba, appartenente al debitore Innecco ed a lui accatastato.

Avvenuto l'incendio dei registri della Conservazione delle ipoteche di Basilicata, e volendo lo istante ricostituire detta ipoteca, fece dichiarazione autentica a norma dell'art. 3 della legge 28 giugno 1885, avendo smarrito l'originale della doppia nota.

E poichè la dichiarazione autentica deve essere validata dal Tribunale, così ho citato esso Innecco a comparire innanzi al Tribunale di Lagonegro, all'udienza quattro agosto corrente anno, per sentire convalidare la riproduzione della ipoteca iscritta nel 31 luglio 1867, giusta la dichiarazione autentica del 14 gennaio ultimo: e ciò tanto per la somma iscritta di lire 2856, quanto per l'immobile sopra indicato.

Tutto con rivalsa delle spese del giudizio e con sentenza eseguibile provvisionalmente.

Copie tre del presente atto da me infrascritto usciere collazionate e firmate, una l'ho notificata nel domicilio di esso signor Innecco, consegnandola alla di lui signora moglie, e le altre due saranno consegnate allo stesso istante signor Dattoli, per le analoghe pubblicazioni, oggi suddetto di ventiquattro giugno milleottocentottantasei.

G. D'Angioli, usciere.

Specifica in totale lire otto e centesimi novanta.
Numero 141 d'ordine del repertorio.

D'Angioli, usciere.

Per copia conforme.

179 GIUSEPPE D'ANGIOLI, usciere.

## ESTRATTO

*di citazione a termini e per gli effetti dell'art. 1 del regolamento 20 luglio 1885, n. 3252.*

Con citazione in data 17 giugno 1886, per l'usciere Antonio Tancredi, addetto alla Pretura di Rotonda,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, è stata convenuta dinanzi alla Pretura di Rotonda la signora Muzzo Nunziata di Castelluccio Inferiore per l'udienza del giorno 26 corrente giugno, onde sentirsi dichiarare valida la ipoteca emergente dalla dichiarazione autentica rilasciata dalla Intendenza di finanza di Potenza in sostituzione dello smarrito originale della nota ipotecaria in data del 1878, del registro d'ordine, pubblicata contro Murro Maria fu Raffaele di Castelluccio Inferiore per garantia del credito di lire 37 80, gravitante sui fondi in Castelluccio Inferiore e cioè:

1. Seminrtorio in contrada Cerasia confinante con Maddalena Cantisani, Fosso e Maria Gioia.
2. Altro seminatorio alla stessa contrada aventi gli stessi confini rilevati in catasto all'articolo 1653 sez. D, num. 581.

Per estratto conforme,

139 ANTONIO TANCREDI.

## AVVISO.

L'anno 1886 il giorno 18 giugno in Castelluccio Superiore.

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto rappresentata in Rotonda dal signor Ottavio Astolfi ricevitore del registro in Rotonda, ivi domiciliato per ragion della carica, difeso dall'avv. Giuseppe Paonessa,

Io Antonio Tancredi, usciere presso la Pretura di Rotonda, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Pelosi Pietro, Domenico Zaccaria per parte di Francesco Catalano, e per essi ora all'erede Vincenzo Orofino domiciliato a a Castelluccio Superiore che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Santa Margherita di Castelluccio Superiore trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sull'orto irrigabile alla contrada sotto le fontane in tenimento di Castelluccio Superiore da essi posseduto in garentia del credito di lire 85 in forza di stato di censi reso esecutivo 27 marzo 1829 esigibile quandocumque con l'annualità di lire 6 80 contro ai signori convenuti, com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuovere la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8, dalla legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti la Pretura di Rotonda nell'udienza che terrà il giorno ventisei corrente giugno per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto da me usciere sottoscritto collazionata e firmata l'ho lasciata nel domicilio di esso citato Orofino, consegnandola a sua moglie.

Costa l'atto lire 2.

Per copia conforme,

138 ANTONIO TANCREDI.

## AVVISO.

L'anno 1886 il giorno 17 giugno in Castelluccio Inferiore,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Rotonda dal signor Astolfi Ottavio ricevitore del registro ivi domiciliato per ragion della carica, difeso dal delegato erariale Giuseppe Paonessa.

Io Antonio Tancredi, usciere presso la Pretura di Rotonda, ove domicilio,

Ho dichiarato al sig. Pelosi Vincenzo fu Giovanni domiciliato in Castelluccio Superiore che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Castelluccio Inferiore trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Castelluccio Inferiore, cioè seminatorio alla contrada Torna, articolo 850 del catasto, sez. B, n. 939, confinante con Vivacqua Petrone, Egidio Milione e Pasquale Pelosi da esso posseduto in garentia del credito di lire 58 80, in forza di istromento 31 luglio 1878 rog. Forte contro al signor suddetto convenuto, com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dirperse e smarriti i doppi originali, dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Real decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sull'istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla Pretura di Rotonda nell'udienza che terrà il giorno 26 corrente giugno per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridiao le dichiarazioni autentiche che si comunica per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere sottoscritto, collazionata e firmata, l'ho lasciata nel domicilio di esso citato signor Giuseppe sacer. Pelosi consegnandola nella sue mani.

Costa l'atto lire 2.

Per copia conforme.

140 ANTONIO TANCREDI.

## AVVISO.

L'anno milleottocentottantasei, addì diciassette giugno in Castelluccio Superiore

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Rotonda dal signor Astolfi Ottavio ricevitore del registro ivi domiciliato per ragion della carica, difeso dal delegato erariale signor avvocato Giuseppe Paonessa.

Io Antonio Tancredi, usciere presso la Pretura di Rotonda,

Ho dichiarato al sig. Pelosi Gennaro e Giovanni fu Giuseppe, e per essi all'erede Giuseppe Pelosi fu Gennaro domiciliato in Castelluccio Superiore, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di S. Margherita di Castelluccio Superiore trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo Vigna e Oliveto con due palmetti di fabbrica in contrada Leonardo in Castelluccio Superiore, da essi posseduto in garantia del credito di lire 68 in forza di quadro esecutivo 27 marzo 1839, giusta la iscrizione 29 aprile 1845 rinnovata nel 1855 e 1865 vol. 1304 esigibili quandocumque con l'annualità di lire 3 45, contro ai signori suddetti convenuti, com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i propri interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, num. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8, della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra ho citato essi dichiarati a comparire davanti alla Pretura di Rotonda nell'udienza che terrà il giorno di sabato 26 andante mese alle ore 10 ant. per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere sottoscritto, collazionata e firmata, l'ho lasciata nel domicilio di esso citato Pelosi Giuseppe, consegnandola a sua moglie.

Costa l'atto lire 2.

Per copia conforme,

141 ANTONIO TANCREDI.

## AVVISO.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 15 giugno, in Brienza,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Marsiconuovo dal ricevitore del registro ivi domiciliato, signor Righetto Luigi,

Io Gennaro Maglione, usciere presso la Pretura mandamentale di Brienza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Jannelli Marcello fu Francesco Saverio domiciliato in Brienza, che la istante Amministrazione succeduta al soppresso Clero di Brienza trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo seminatorio in contrada Taverne vecchie sito in tenimento di Brienza descritto in catasto all'art. 436 n. 111 sezione C, confinato da strada pubblica e Palladino Tommaso da due lati da esso posseduto in garantia del credito di lire 95 contro il signor Jannelli Marcello suddetto coll'annualità di lire 4 75, com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserba di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. pretore del mandamento di Brienza, nell'udienza che terrà il giorno tredici entrante mese di luglio 1886, alle ore 9 ant. colla continuazione nel locale a ciò destinato sito nell'abitato di Brienza, strada Largo Municipio numero 3, per sentire dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Le copie del presente atto rilasciate in carta libera, come l'originale, giusta il disposto dell'art. 16 della legge 28 giugno 1885, da me usciere collazionate e firmate è stata una di esse intimata e lasciata nel domicilio di esso Jannelli signor Marcello, consegnandola nelle mani di suo figlio signor Valerio non avendolo trovato di persona, e le altre sono state rilasciate a richiesta dell'attore da servire per la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e sul Bollettino della procura del Re.

Specifica totale a credito lire 1 80, dritti per metà.

163 L'usciere GENNARO MAGLIONE.

## AVVISO.

L'anno 1886 il giorno 20 maggio in S. Mauro Forte,

Ad istanza del signor Angelo D'Eufemia fu Giuseppe, proprietario, domiciliato in S. Mauro Forte, nella qualità di creditore istante nella espropria dei beni del fu barone Nicola Lauria,

Io Michele Maglione usciere della Pretura di San Mauro Forte, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Orfeo, Ginnesio e Clelia Lauria, anche proprietari domiciliati in S. Mauro Forte, nella qualità di figli ed eredi del fu barone Nicola Lauria, quanto segue:

Che il fu Stanislao Lauria fu Francesco donava a suo nipote Nicola Lauria, padre dei dichiarati, moltissimi fondi rustici ed urbani, siti la maggior parte nel perimetro di Basilicata ed in provincia di Salerno; e donava pure diversi crediti e dritti; con due atti, il 1° del 13 luglio 1817, per notaro De Ventricelli di Altamura, ed il 2° di ratifica della menzionata donazione ed accrescimento di donazione del di 11 dicembre 1819 per notaro Sergio Todisco di Trani, debitamenti registrati, e tali donazioni furono ambedue trascritte nell'ufficio della conservazione delle ipoteche e privilegi di Basilicata il di 31 marzo 1821, al vol. 2, art. 38 del repertorio del distretto di Matera, come risulta da copia legale delle due donazioni, rilasciate dal conservatore delle ipoteche di Potenza signor Navarra in data 16 marzo 1869 al n. 3989 con cent. 85, Quintilii, e che fortunatamente si trovano nelle produzioni dell'istante;

Che Angelo D'Eufemia nella qualità di creditore istante alla espropriazione dei beni del fu Nicola Lauria, avendo l'obbligo in forza della legge a tutelare i dritti del suo debitore e quindi i propri e quelli della massa dei creditori, aveva ed ha tutto l'interesse che si adempia a tutte le formalità della riproduzione della trascrizione delle menzionate due donazioni, onde far loro conservare il grado, l'ordine e l'efficacia che avevano anteriormente alla distinzione della notata primitiva, avvenuta mercè l'incendio in Potenza del 28 novembre 1884.

Che le notate di tali due trascrizioni si trovano presso il signor Orfeo Lauria fu Nicola, al quale si sono fatte ad istanza del dichiarante continue premure per mezzo del sacerdote D. Vincenzo Crachi, di adempiere alla formalità della riproduzione delle dette due notate di trascrizione, giusta la legge 28 giugno 1885, n. 3195, serie 3ª, che approvava la ricostituzione dell'ufficio delle ipoteche di Potenza, ma tutto è stato tempo perduto, giacchè con diversi pretesti mantenne a bada l'istante fino agli ultimi giorni, nè volle presentare alla conservazione le notate originali, nè volle consegnarle all'istante D'Eufemia, che vi avrebbe adempito, a risparmio di spese maggiori e di tempo.

Sicchè all'istante non restò altra via che di fare la dichiarazione prescritta dall'art. 3 citata legge, e domandare la riproduzione della trascrizione dei due titoli di donazione del 13 luglio 1817 ed 11 dicembre 1819.

Dalla dichiarazione resa e dalla copia dei due atti di donazione del 13 luglio 1817 ed 11 dicembre 1819, risultano specificatamente i singoli fondi donati, con le loro denominazioni, numeri catastali di sezione e relativo imponibile, e che in tempo utile si darà comunicazione ad essi dichiarati.

E poichè tale dichiarazione a termine degli articoli 8, 9 e 10 della ripetuta legge dove essere convalidata giudiziariamente.

Così sull'istanza del signor Angelo D'Eufemia fu Giuseppe, nella spiegata qualità, io suddetto usciere ho citato essi signori Orfeo, Ginnesio e Clelia Lauria del fu barone Nicola, a comparire innanzi al Tribunale civile di Matera all'udienza del trenta del prossimo venturo mese di giugno, onde sentir disporre quanto appresso:

1. Dichiararsi, a base dei documenti che saranno a tempo esibiti, valida ed efficace la dichiarazione autentica resa dallo espropriante Angelo D'Eufemia fu Giuseppe il 18 gennaio 1886, ed iscritta dal conservatore delle ipoteche di questa provincia il 18 stesso mese ed anno, al n. 99287 d'ordine. ed all'articolo 41445 del registro formalità.

All'effetto dichiararsi che la formalità della trascrizione in data 31 marzo 1821, al vol. 2, art. 38 del repertorio del distretto di Matera, conservatore Vigiani, riflettenti i due istrumenti di donazione del 13 luglio 1817 per notar De Ventricelli di Altamura, registrato ivi al n. 512 il 14 luglio 1817, lib. 1, volume 1°, fol. 49, cas. 5ª, con lire 3 40, e dell'11 dicembre 1819, per notar Sergio Todisco di Trani, ivi registrato li 15 dicembre 1819 al n. 18328, lib. 1°, vol. 30, cas. 3, con cent. 85, Tomaselli, conservi a favore del fu Nicola Lauria e suoi eredi, ed in conseguenza dei suoi creditori ed aventi causa per titolo di vendita, il grado, l'ordine e l'efficacia che aveva anteriormente alla distruzione della nota avvenuta mercè l'incendio del 28 novembre 1884.

Condannarsi essi signori Lauria Orfeo, Ginnesio e Clelia del fu Nicola alle spese e compenso di avvocato pel presente giudizio, compreso lire trentuna, importo delle copie di donazione depositate nella Conservazione delle ipoteche di Potenza, e da pagarsi per essi dall'Amministratore giudiziario dei beni del fu Nicola Lauria, signor Francesco Arcieri.

Dichiarando pure che simile atto sarà notificato alla germana Rosa in Napoli, e che per lo istante agirà l'avvocato e procuratore signor Salvatore Podillo. Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie tre del presente atto, da me firmate, sono state lasciate nel domicilio di essi signori Orfeo, Ginnesio e Clelia, consegnandole nelle loro mani. Altra copia si è consegnata allo istante signor D'Eufemia per presentarla al signor Regio procuratore di Potenza per le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Costa l'atto presente in totale lire otto e centesimi sessanta.

192 L'Usciere: MICHELE MAGLIONE.

## AVVISO.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 6 maggio, in Maschito,

Sulla istanza della signora Rosa De Mattia fu Pasquale, vedova gentildonna, domiciliata in Vaglio di Basilicata,

Io Francesco Bigotti, usciere del Tribunale civile di Melfi, ove domicilio, ho dichiarato al signor Teodoro Chiefalà fu Giuseppe, e coniugi Caterina Chiefalà fu Giuseppe e Teodoro Lofranco, essi Chiefalà quali eredi puri e semplici del defunto loro germano Antonio Chiefalà, e Lofranco poi per autorizzare detta sua moglie a stare in giudizio, tutti proprietarii, domiciliati in detto comune di Maschito, che in base alle tavole dell'istante signora De Mattia, coll'anzidetto suo defunto marito Antonio Chiefalà per notar Vincenzo Molfese di Albano di Lucania del 13 dicembre 1853, registrate a Trivigno li 20 detto mese ed anno, al num. 977, lib. 1°, vol. 37, fol. 64, v. casella 1ª. Abbate il 12 gennaio del successivo anno 1854, fu pubblicata iscrizione dotale a favore della istante medesima contro il fu cennato suo marito Chiefalà, al num. 735, casella 132914, su tutti i beni presenti e futuri del medesimo per la complessiva somma di lire undicimila cinquanta fra dote, corredo, donazione di oggetti mobili ed autesato, la quale debitamente rinnovata nel 1864 fu mantenuta in vigore giusta le discipline del vigente Codice civile e legge transitoria annessavi mercè rinnovazione e rettifica fatta in dicembre 1870 sopra fondi ereditarii di esso Antonio Chiefalà specialmente indicati e descritti; che incendiatasi nella notte del 28 novembre 1884 la conservazione delle ipoteche della provincia in Potenza, e pubblicata la legge del 28 giugno 1885, n. 3196, per la ricostituzione della medesima, non essendo riuscito alla istante rinvenire il borderò di rinnovazione e rettificazione del 1870, fu dura necessità di fare, a norma dell'art. 3 della stessa legge, come in effetti fu fatta nell'interesse e nome della istante a mezzo del suo procuratore germano signor Rocco De Mattia, la dichiarazione autentica per assicurare e conservare il grado ipotecario acquisito per detta somma di lire undicimila cinquanta; che la suddetta dichiarazione autentica presentata il 27 dicembre 1885 fu dal conservatore delle ipoteche nel successivo giorno 28 stesso mese ed anno annotata al n. 72610 del registro d'ordine ed all'art. 4448, di quello di formalità; e che infine stante tutto ciò per l'altro art. 10 medesima legge la istante signora De Mattia è nel diritto di citare davanti la giustizia essi dichiarati Chiefalà e Lofranco nelle anzidette loro rispettiva qualità, perchè sia mantenuta nel grado ipotecario, che le spetta sin dal 12 gennaio 1854, in cui fu accesa l'iscrizione in suo favore per la riferita somma di lire undicimila cinquanta, a norma della fattane dichiarazione autentica.

Onde io suddetto usciere, sulla medesima istanza, ho citato essi signori Chiefalà e Lofranco, nelle cennate di loro rispettive qualità, a comparire all'udienza che terrà il Tribunale civile di Melfi la mattina del nove entrante giugno, alle ore 10 ant., nel solito locale, palazzo Aranco, per sentire, con sentenza eseguibile provvisionalmente, emettere i seguenti provvedimenti di giustizia:

1. Dichiararsi valida ed efficace, a base delle anzidette tavole nuziali del 13 dicembre 1853, della primitiva iscrizione dotale accesa il 12 gennaio 1854, vol. 735, casella 123914, ed occorrendo anche a seguito d'istruzione, la dichiarazione autentica fatta dalla istante signora De Mattia, a mezzo del suo procuratore signor Rocco de Mattia, il 27 dicembre 1885, ed annotata il 28 stesso mese ed anno dal conservatore delle ipoteche, al n. 72610 del registro d'ordine e all'art. 4448 di quello di formalità, per la somma di lire undicimila cinquanta;

2. Allo effetto dichiararsi che la formalità accesa in forza delle surriferite tavole nuziali il 12 gennaio 1854, rinnovata e rettificata come sopra nel 1864 e 1870, conservi in favore della istante signora de Mattia il grado, l'ordine e l'efficacia che aveva da detto 12 gennaio 1854 in poi, e fino all'incendio dell'uffizio ipotecario seguito nella notte del 28 novembre 1884;

3. Condannarsi essi signori Chiefalà, qualora si opponessero alla presente domanda, alle spese e compenso di avvocato.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Ho loro finalmente dichiarato che il signor Luigi Pistolese, procuratore presso il Tribunale civile di Melfi, coll'assistenza dell'avvocato sig. Gennaro cav. Pistolese, procederà per l'istante.

Le copie dell'atto presente, da me usciere collazionate e firmate, le ho recate nel domicilio di detti citati, consegnandole a persone di loro famiglia. — Francesco Bigotti usciere — Servibile per iscrizione.

Per copia conforme,

193 FRANCESCO BIGOTTI usciere.

TUMINO RAFFAELE, *Gerente* — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.